

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 8 MAGGIO 1985

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini. Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.40.71.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono (0332) 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 60.000 - la copia L. 600 - ar retrato il doppio

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12.

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37
Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1
Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPFM - Via Ugo Bassi 8
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38
Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10
Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32
Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

S O M M A R I O

	pag.
Riserva naturale «Fontanile Brancaleone» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1894)	III
Riserva naturale «Valli di S. Antonio» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1902)	IV
Riserva naturale «Valle di Bondo» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1903)	V
Riserva naturale «Sorgente Funtani (BS)» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1904)	VII
Riserva naturale «Pian di Spagna Lago di Mezzola» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 febbraio 1985 - n. III/1913)	VIII
Riserva naturale «Isola Boschina» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1966)	X

	pag.
Riserva naturale «Sasso Malascarpa» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1967)	XI
Riserva naturale «Monte Alpe». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1968)	XII

Riserva naturale «Fontanile Brancaleone» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1894)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 2513/2731 del 6 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati, con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Fontanile Brancaleone» in Comune di Caravaggio, Provincia di Bergamo;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Fontanile Brancaleone» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40137 del 19 giugno 1984;

Udita la VIII Commissione consiliare «Energia e Protezione ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale Fontanile Brancaleone, istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo, ha le finalità di:

- a) conservare e migliorare le caratteristiche peculiari del fontanile e del boschetto naturale circostante;
- b) preservare la rara fauna invertebrata presente nel fontanile;
- c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biologica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale Fontanile Brancaleone è affidata al Comune di Caravaggio.

b) Il Comune di Caravaggio adotta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale, previo parere della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale di Bergamo di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da un studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, geologici, idrobiologici, botanici, zoologici; dovrà inoltre es-

sere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla legge regionale 86/83, art. 14. In particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite, nel territorio della riserva, tra cui, la manutenzione delle teste e dell'asta del fontanile e l'accesso allo stesso, nonché norme per il controllo degli apporti idrici inquinanti ed il recupero delle superfici a bosco.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

- 1) realizzare edifici o ampliare quelli esistenti;
- 2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;
- 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito o autorizzato dall'ente gestore;
- 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- 5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- 6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- 7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;
- 8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
- 9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea idrofila, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ov-

vero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

15) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

16) esercitare la pesca;

17) introdurre cani;

18) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

19) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

20) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

21) transitare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui alla precedente lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

c) Sono consentite, nei limiti e con le modalità stabiliti dal piano, le attività agricole e gli interventi di manutenzione del fontanile.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione, in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Valli di S. Antonio» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1902)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 2512/2732 del 6 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 36 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che classifica come riserve naturali di interesse regionale le riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 e prevede inoltre che il Consiglio Re-

gionale detti con propria deliberazione, per quanto già non risulta dagli atti istitutivi, le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 12 della stessa L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. III/1175 del 5 maggio 1983, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 6282/6590 del 1 giugno 1983, con la quale è stata istituita la riserva locale «Valli di S. Antonio»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83 che elenca le Valli di S. Antonio tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata, in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40116 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione Consiliare VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Valli di S. Antonio», istituita ai sensi dell'art. 36 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Corteno Golgi in provincia di Brescia, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi;

c) promuovere le tradizionali attività agro-silvo-pastorali

II - Delimitazione

La superficie della riserva è individuata nella planimetria in scala 1:5 000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse paesistico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale è affidata al Comune di Corteno Golgi (BS).

b) Il Comune di Corteno Golgi adotta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Brescia, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, itologici, botanici e zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agro-silvo-pastorali ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) le norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti nel territorio della riserva, tra cui le attività agro-silvo-pastorali e turistico-ricreative;

2) la zonizzazione interna della riserva, ivi compresa

l'individuazione dei nuclei, particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico-scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5 000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti delle attività antropiche

Nell'area della riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente realizzato dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

8) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

9) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) costruire recinzioni fisse della proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

13) accendere fuochi all'aperto, se non in aree appositamente attrezzate dall'ente gestore;

14) esercitare la caccia, ad eccezione dell'attività venatoria, consentita esclusivamente nell'ambito territoriale già individuato come Azienda Faunistica Valle Belviso-

Bardellino, secondo le modalità previste dal D.P.G.R. n. 6718 del 17 luglio 1981, che istituisce l'azienda stessa;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

19) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

20) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della legge regionale 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario Del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Valle di Bondo» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1903)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 2511/2783 del 6 marzo 1985)

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il geotopo «Valle di Bondo» (BS);

Vista la L.R. 86/83, Allegato A-b, che elenca la «Valle di Bondo» tra le riserve naturali;

Vista la L.R. 86/83, Allegato A-a che comprende il parco naturale dell'Alto Garda Bresciano, nel cui ambito è inclusa la riserva naturale «Valle di Bondo»;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata, in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Valle di Bondo», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Tremosine in Provincia di Brescia, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area ed in particolare garantire la sopravvivenza delle rare forme di vita vegetale presenti nel territorio;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse geomorfologico, botanico e paesistico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Valle di Bondo» è affidata al Comune di Tremosine (BS);

b) Il Comune di Tremosine entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, adotta un regolamento per la gestione della riserva naturale e la trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale, previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Brescia, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere indagati in particolare gli aspetti botanici e geomorfologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrogeologici, l'utilizzazione in atto del territorio, con esplicito riferimento alla regimazione idraulica del torrente ed alla conseguente attività di estrazione di inerti.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche esistenti nel territorio della riserva, tra cui l'attività agricola e silvo-pastorale;

2) la zonizzazione interna della riserva e della relativa area di rispetto, ivi compresa l'individuazione di nuclei, particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità istitutive.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave e torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

19) uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;

20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Sorgente Funtani (BS)» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 febbraio 1985 - n. III/1904)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 2510/2784 del 6 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Sorgente Funtani»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca la «Sorgente Funtani» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata, in relazione alle caratteristiche peculiari, come risultata dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40138 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Sorgente Funtani», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Vobarno, in Provincia di Brescia, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area ed in particolare garantire la qualità e quantità delle acque sorgive e la conservazione delle rare forme di vita animale ivi presenti;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi;

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse biologico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Sorgente Funtani» è affidata al Comune di Vobarno (BS).

b) Il Comune di Vobarno adotta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale, previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Brescia, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine, dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, botanici, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti e le utilizzazioni in atto nel territorio, tra cui gli eventuali usi delle acque sorgive, anche a monte della Sorgente Funtani.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, articolo 14 ed in particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione degli interventi ed attività antropiche esistenti nel territorio della riserva, tra cui la captazione di acque sorgive, il pascolo di bestiame domestico, il legnatico, la manutenzione del canale di derivazione sopra la sorgente.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici; sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

9) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

10) effettuare tagli di boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

14) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

15) introdurre cani;

16) introdurre specie animali o vegetali estranee;

17) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

18) realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

19) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Pian di Spagna Lago di Mezzola» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 febbraio 1985 - n. III/1913)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 2509/2785 del 6 marzo 1985).

VIII

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33; disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Pian di Spagna - Lago di Mezzola»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Pian di Spagna» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risultata dalla documentazione in atti;

Visto il D.M. 6 giugno 1980, che dichiara il Pian di Spagna - Lago di Mezzola, area di interesse internazionale per l'avifauna migratoria ai sensi della Convenzione di Ramsar;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

Vista la delibera di Giunta n. 40126 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione consiliare VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Gera Lario, Sorico, Dubino, Novate Mezzola, Verceia ha le finalità di:

a) assicurare, nello spirito della Convenzione di Ramsar, l'ambiente idoneo alla sosta ed alla nidificazione dell'avifauna migratoria;

b) tutelare e mantenere le caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona umida;

c) disciplinare e controllare la fruizione dell'area a fini didattico-ricreativi;

d) disciplinare le attività socio-economiche presenti nell'area, nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'ambiente.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione;

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «orientata».

IV - Gestione

a) la gestione della riserva «Pian di Spagna - Lago di Mezzola» è affidata ad un Consorzio tra le Comunità montane Alto Lario Occidentale, Valchiavenna e Valtellina di Morbegno, da costituirsi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione;

b) il Consorzio dovrà dotarsi di una idonea struttura amministrativa e si avvarrà, per gli aspetti tecnico-scientifici della gestione, della consulenza permanente di un istituto universitario di pertinente competenza biologica;

c) sino alla formazione degli organi del Consorzio, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni di cui al titolo III della L.R. 86/83 spettano alle Provincie competenti per territorio.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di formazione dei suoi organi.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, limnologici, ornitologici e di fisionomia vegetazionale; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrogeologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche consentite esistenti nel territorio della riserva;

2) la zonizzazione dell'area di rispetto, ivi compresa l'individuazione di nuclei, particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità istitutive;

3) la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini, per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dal piano e finalizzato alla gestione della riserva;

2) costruire strade, oleodotti, elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, effettuare sbancamenti o riempimenti, captare, deviare, occultare sorgive;

3) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

4) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

5) impiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;

6) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide;

7) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatti salvi lo sfalcio dei prati umidi, la ricerca scientifica e le attività previste dal piano, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

8) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi lungo il margine delle strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

10) esercitare la caccia; è consentita l'istituzione di oasi di protezione ai sensi della legge regionale 47/78, art. 12;

11) introdurre cani;

12) introdurre specie animali o vegetali estranee;

13) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

14) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

15) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

16) accedere nelle aree di maggior interesse naturalistico e scientifico individuate dal piano, senza l'autorizzazione dell'ente gestore;

17) navigare a motore sul lago di Mezzola, nel tratto vincolato come riserva, con natanti a motore di potenza superiore ai 20 HP effettivi e a velocità superiore a 5 km/h, fatta eccezione per i natanti di servizio;

18) accedere e navigare nella fascia di canneto, fatta eccezione per i natanti di servizio e per quelli autorizzati per la ricerca scientifica;

19) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe di divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

20) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati:

1) le costruzioni di qualsiasi genere al di fuori delle aree all'uopo individuate dal piano e con le modalità stabilite dal medesimo, fatte salve le previsioni del P.R.G. vigenti per le zone residenziali;

2) gli insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, al di fuori delle aree all'uopo individuate dal piano e con le modalità stabilite dal medesimo;

3) la navigazione a motore sul canale del Mera e sul lago di Mezzola con natanti a motore di potenza superiore a 20 HP effettivi, e a velocità superiori ai 10 km/h, fatta eccezione per i natanti di servizio;

4) l'impianto di nuovi campeggi liberi e/o organizzati e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo o l'ampliamento di quelli esistenti al di fuori delle zone espressamente previste dal piano e/o con le modalità stabilite dal medesimo;

5) l'apertura di nuove strade e la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

6) la costruzione di infrastrutture in genere fatto salvo quanto previsto dal piano;

7) l'introduzione di specie animali e vegetali, attualmente non caratteristiche del territorio, al di fuori dei nuclei abitati;

8) il transito con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali o vicinali, gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

9) la costruzione di recinzioni fisse, al di fuori dei nuclei abitati, se non con le modalità previste dal piano;

10) la bonifica idraulica delle zone umide residue, fatto salvo quanto stabilito dal piano;

11) le opere e gli interventi di cui ai punti 3), 5), 8), 9), 10), 14), 18), 19), 20) della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Isola Boschina» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1966)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 3285/4002 del 20 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della citata legge regionale 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Isola Boschina»;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca l'«Isola Boschina» tra le riserve naturali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47256 del 24 gennaio 1985 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste n. 945 del 22 novembre 1984, con le quali si approva, ai sensi dell'art. 13 - 3° comma della L.R. 86/83, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Azienda stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Isola Boschina»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40110 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e Protezione Ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Isola Boschina», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Ostiglia, in Provincia di Mantova, ha le finalità di:

- ricostituire l'originaria copertura vegetale;
- sperimentare tecniche di riforestazione e di gestione forestale basate su criteri naturalistici, da impiegarsi negli interventi di ricostituzione vegetazionale in pianura e lungo le aste fluviali;
- promuovere la fruizione controllata del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa arèa di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse forestale».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Isola Boschina» è affidata, in base alla convenzione indicata nelle premesse, all'Azienda regionale delle foreste.

b) Ai sensi della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative spettano all'Amministrazione provinciale di Mantova.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da un studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti agronomici, forestali, idrogeologici, zoologici e gli aspetti relativi alla fisionomia vegetazionale.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14. In particolare dovrà contenere:

- la localizzazione dei nuclei di vegetazione originaria da preservare;
- un programma di riforestazione, basato su criteri naturalistici, unitamente ad una normativa per l'uso del patrimonio forestale;
- la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna della riserva, ai fini di una corretta fruizione del territorio.
- Il piano della riserva dovrà inoltre contenere indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

- lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;
- una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
- le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o risanamento conservativo, senza alterazione di volume, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione della finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore;

4) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

5) costruire strade;

6) impiantare o reimpiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;

7) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

8) effettuare tagli dei boschi ed interventi che comportino mutamenti di destinazione colturale, ovvero trasformazioni d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore; nelle more dell'approvazione del piano, sono fatti salvi gli interventi di conservazione e ripristino ambientale autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, 6 comma della L.R. 86/83;

9) esercitare la caccia;

10) introdurre cani;

11) introdurre specie animali o vegetali alloctone;

12) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio, fatto salvo l'allestimento di campi di lavoro autorizzati dall'ente gestore;

13) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

14) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

15) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti se non autorizzati dall'ente gestore;

16) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Sasso Malascarpa» - Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1967)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 3286/4003 del 20 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b, c, d, e, f dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. nr. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il geotopo «Sasso Malascarpa»;

Visto l'Allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Sasso Malascarpa» tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata, in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 47257 del 24 gennaio 1985 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste n. 945 del 22 novembre 1984, con la quale si approva ai sensi dell'art. 13 - 3° comma, della L.R. 86/83, lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e l'Azienda stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Sasso Malascarpa»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40114 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e Protezione Ambiente»;

Delibera:

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Sasso Malascarpa», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Canzo e Valmadrera, in provincia di Como, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) promuovere la conoscenza dei fenomeni di modellamento geomorfologico del territorio regionale;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse geomorfologico e paesistico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Sasso Malascarpa» è affidata all'Azienda regionale delle Foreste, sulla base della convenzione indicata in premessa.

b) Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze

in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni spettano alle Comunità Montane del Triangolo Lariano e del Lario Occidentale.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati in particolare gli aspetti idrogeologici, geomorfologici e botanici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti e l'utilizzazione in atto del territorio, con particolare riferimento agli aspetti silvo-pastorali ed alle infrastrutture esistenti dell'Enel e della SIP.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui l'uso dei boschi, dei pascoli e della strada di servizio alla Torre SIP;

2) la zonizzazione interna della riserva e della relativa area di rispetto, ivi compresa l'individuazione di nuclei particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico, da sottoporre a maggior tutela per il conseguimento delle finalità istitutive.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5 000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, salvo quelle previste dal piano per le finalità istitutive della riserva naturale ed eseguite direttamente dall'ente gestore o dallo stesso autorizzate;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

7) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

8) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

9) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

13) introdurre specie animali o vegetali estranee;

14) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

15) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

16) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

17) asportare materiale fossile e minerali;

18) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe se non autorizzati dall'ente gestore;

19) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Riserva naturale «Monte Alpe». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 1985 - n. III/1968)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 3287/4004 del 20 marzo 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale,

delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Monte Alpe», in Comune di Menconico, Provincia di Pavia;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Monte Alpe» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Preso atto della raccomandazione finale del Convegno Organizzazione internazionale di Lotta Biologica (Varenna, 31 agosto 1978), che auspica la costituzione in riserve biogenetiche dei «Boschi del Giovetto di Palline» e di «Monte Alpe», quali luoghi rispettivamente di origine e di trapianto delle popolazioni di *Formica rufa*;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 47255 del 24 gennaio 1985 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste n. 945 del 22 novembre 1984, con la quale si approva, ai sensi dell'art. 13 — 3° comma — della L.R. 86/83, lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e l'Azienda stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Monte Alpe»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40143 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e Protezione Ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Monte Alpe», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Menconico in Provincia di Pavia, ha le finalità di:

a) salvaguardare i popolamenti trapiantati di formiche del gruppo *Formica rufa*;

b) operare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei popolamenti delle formiche del gruppo *Formica rufa*, la conversione dell'attuale bosco di impianto di pino nero nel bosco che più si avvicina alla struttura climax di quell'orizzonte;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi;

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biogenetica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Monte Alpe» è affidata, in base alla convenzione indicata in premessa, all'Azienda Regionale delle Foreste, la quale dovrà avvalersi del contributo dell'Istituto di Entomologia della Università di Pavia per gli aspetti relativi alla tutela dei popolamenti di *Formica rufa*.

b) Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III della L.R. 86/83, spettano alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti forestali, botanici, zoologici, idrogeologici.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà contenere:

1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui il taglio dei boschi, la raccolta di legna e le operazioni di pulitura del sottobosco; la fruizione didattica e scientifica;

2) un programma pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, finalizzato alla salvaguardia dei popolamenti d'impianto delle formiche del gruppo *Formica rufa* ed alla conversione del soprassuolo verso la struttura climax.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelle esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano e direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzate;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto

dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

8) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate, fatte salve le recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale, parimenti autorizzate dall'ente gestore;

12) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

13) introdurre cani;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee;

15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;

16) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

17) allestire attendamenti o campeggi, fatto salvo l'allestimento di campi di lavoro autorizzati dall'ente gestore;

18) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

19) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

20) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

Direttore: Salvatore Giglio - Stampato da: La Tipografica Varese S.p.A - Via Tonale, 49 - 21100 Varese
Autorizzazione del Tribunale di Varese del 17 marzo 1977 - n. 313 del Registro.
